



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 6.9

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 del 01/06/2023

OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO

IL SINDACO

Considerato che la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate, comporta un forte pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni all'ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica;

Ritenuto che, nell'ambito del territorio comunale, debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

Ravvisata pertanto la necessità di dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

Vista la L. 241/90 e succ. mod.;
Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
Visti gli artt. 449, 650 del Codice Penale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo deroghe e/o modifiche causate dall'andamento meteorologico stagionale, è fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

AVVERTE

- che, salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione pari a € 206,00 ed anche con l'esecuzione in danno con addebito delle relative spese;
- che in caso di inosservanza della presente ordinanza si procederà penalmente ex art. 650 c.p.;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sia inserita nel sito ufficiale del Comune;
- le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:
 - Prefettura di Rimini;
 - Questura di Rimini;
 - Comando Provinciale Carabinieri;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Comando Guardia di Finanza – Tenenza di Cattolica;
 - Comando Stazione Carabinieri di Morciano di R.;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di R.;
 - Servizio Polizia Locale dell'Unione della Valconca.

Morciano di Romagna, 01/06/2023

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)